

(N. 2722)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Commissione speciale della Camera dei deputati per la ratifica dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente nella seduta del 13 novembre 1952
(V. Stampato N. 520-214) (1)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE GASPERI)

di concerto con tutti i Ministri

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 29 NOVEMBRE 1952

Diniego di ratifica del decreto legislativo 13 dicembre 1947, n. 1753, concernente trattamento degli operai addetti alla costruzione e manutenzione delle linee telegrafiche e telefoniche e al servizio automezzi.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il decreto legislativo 13 dicembre 1947,
n. 1753, non è ratificato.

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI.

(1) Il decreto legislativo che forma oggetto del presente disegno di legge è compreso nel disegno di legge: « Ratifica, a' sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente » (V. Stampato Camera n. 520). La Commissione speciale formata dalla Camera per l'esame e l'approvazione in sede deliberante del predetto disegno di legge ha adottato una deliberazione per la quale, di massima, stralcia dal blocco dei decreti da ratificare ed approva con separati disegni di legge i decreti legislativi per i quali vengono proposte modifiche o viene proposto il diniego di ratifica, accompagnato da norme particolari. Tali disegni sono individuati dalla Camera ponendo accanto al n. 520 un numero progressivo secondo l'ordine con cui i decreti legislativi vengono stralciati.

ALLEGATO.

DECRETO LEGISLATIVO
DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

13 DICEMBRE 1947, N. 1753

Trattamento degli operai addetti alla costruzione e manutenzione delle linee telegrafiche e telefoniche e al servizio automezzi.

Art. 1.

Agli operai giornalieri addetti alla costruzione ed alla manutenzione delle linee telegrafiche e telefoniche, alle stazioni radiotelegrafiche e al servizio automezzi sono estese le disposizioni concernenti gli operai giornalieri dipendenti dallo Stato, comprese quelle stabilite dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585.

Con effetto dal 1° settembre 1946 gli operai medesimi che rivestano la qualifica di « manovali o da terra » e quelli con qualifica di « operai da staffa o specializzati » o con mansioni di autista vengono rispettivamente inquadrati nella IV e nella III categoria dei salariati statali ed ammessi a fruire della prima classe di paga di tali categorie prevista dalla tabella A allegata al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585 e, con effetto dal 1° giugno 1947, dalla tabella n. 1 allegato III al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778.

È abrogato l'articolo 6 del decreto legislativo 21 marzo 1946, n. 357.

Art. 2.

Per i lavori riguardanti la costruzione e manutenzione delle linee telegrafiche e telefoniche o le stazioni radiotelegrafiche i quali richiedano una prestazione continuativa e per i quali sia prevista una durata superiore a tre mesi, nonché per il servizio automezzi, l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi è autorizzata a valersi nei limiti delle effettive necessità dei servizi, di operai temporanei con l'osservanza delle norme relative allo stato giuridico di tale categoria di salariati statali e col trattamento economico loro spettante in rapporto alla rispettiva categoria di inquadramento.

La residenza degli operai predetti è considerata quella stabilita dall'Amministrazione all'atto della loro assunzione, o riassunzione, o, per quelli nominati in sede di prima applicazione del presente decreto all'atto della prima loro nomina.

Le categorie degli operai temporanei predetti, in relazione ai lavori loro demandati e alla capacità ad essi richiesta, saranno determinate con decreto del Capo provvisorio dello Stato su proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro.

Col decreto medesimo saranno stabilite le modalità di assunzione degli operai temporanei, e del personale subalterno di ruolo per i lavori di cui al primo comma del presente articolo.